

CIRCOLO RICREATIVO ENTE REGIONE

C.R.E.R. - ENTI LOCALI

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - Preambolo

Articolo 1

Il Circolo Ricreativo Ente Regione è una libera Associazione di persone, costituita in data 15 aprile 1969 da un gruppo di dipendenti dell'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta. Il Circolo ha assunto l'acronimo C.R.E.R.

Il Circolo Ricreativo Ente Regione è un'Associazione non riconosciuta configurata come "Associazione non lucrativa di utilità sociale", di diritto privato, amministrativamente autonoma e gode di tutte le esenzioni e facilitazioni previste dalle norme in vigore. Per il proprio ordinamento interno e il C.R.E.R. applicherà le norme previste dalle leggi della Repubblica Italiana e dalle leggi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Articolo 1 bis

A far data dal 5 gennaio 2005 il C.R.E.R. si è ampliato con l'adesione allo stesso del Consorzio Enti Locali Valle d'Aosta (CELVA) e ha assunto quindi la nuova denominazione di Circolo Ricreativo Ente Regione – Enti Locali (C.R.E.R. – ENTI LOCALI).

Articolo 1 ter

In seguito a un accordo sottoscritto con l'Azienda USL della Valle d'Aosta, il C.R.E.R. – ENTI LOCALI ha accorpato il circolo ricreativo dell'Azienda.

Articolo 1 quater

La domanda di ammissione al Circolo da parte di nuovi Enti potrà essere inoltrata allo stesso previa sottoscrizione di apposita convenzione con il CRER – ENTI LOCALI (in ossequio alla L.R. 29/1991).

Articolo 2

L'Associazione può aderire a organismi nazionali o internazionali che perseguono finalità analoghe o similari.

L'Associazione può stipulare convenzioni e collaborare con società, enti e associazioni che perseguono finalità sportive, ricreative, turistiche, sociali, assistenziali e culturali di comune interesse.

L'Associazione è un organismo di assistenza sociale e di cultura del tempo libero rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle associazioni assistenziali, culturali e sportive, dalla normativa di legge. Il C.R.E.R – ENTI LOCALI è impegnato a garantire ai Soci i servizi sociali senza alcuna finalità di lucro e opera senza distinzioni etniche, ideologiche o confessionali.

L'associazione mediante l'uso e la gestione di attrezzature e impianti sul territorio, in affitto, in uso o in proprietà intende promuovere un'intensa attività culturale, sportiva, ricreativa e di aggregazione sociale rinsaldando i vincoli di amicizia tra i suoi aderenti estendendo ai medesimi le facilitazioni fornite al sodalizio da enti pubblici, privati, federazioni ed enti di assistenza sociale.

TITOLO II - Ragioni e scopi sociali

Articolo 3

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà:

- svolgere iniziative di promozione culturale, turistica e ricreativa riunendo tutti coloro che desiderano contribuire allo sviluppo alla tutela del territorio valdostano, delle sue tradizioni popolari e delle sue realtà turistiche;
- promuovere e organizzare manifestazioni, mostre e rassegne;
- organizzare tornei, corsi, gare sportive;
- gestire impianti sportivi, campeggi, strutture ricreative, case vacanze e colonie;

- gestire la somministrazione di bevande e alimenti nell'ambito delle proprie attività sociali;
- promuovere escursioni, gite turistiche, viaggi e soggiorni.

Articolo 4

L'Associazione esplicitamente accetta e applica lo Statuto, i regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi delle federazioni sportive o enti riconosciuti di promozione a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente statuto.

TITOLO III - Soci

Articolo 5

Possono richiedere di divenire Soci del C.R.E.R. – ENTI LOCALI:

- i dipendenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- il personale insegnante nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado;
- i dipendenti dei Comuni e delle Comunità Montane, dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- i dipendenti degli Enti pubblici o para-pubblici di derivazione regionale;
- i dipendenti in quiescenza dagli enti di cui sopra.

Condizione per l'ammissione alla qualifica di Socio è che il richiedente abbia con gli enti di cui sopra un contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato con durata non inferiore a sei mesi.

I familiari fino al terzo grado compreso, gli affini (suoceri, generi, nuore e cognati), i conviventi dei soci di cui sopra e gli organi elettivi o designati dell'Amministrazione regionale e degli Enti Locali o degli altri Enti pubblici o para-pubblici a carattere regionale sono ugualmente ammessi.

La richiesta di adesione in qualità di Socio del Circolo comporta l'accettazione delle norme del presente Statuto.

Il sopravvenire della decadenza di uno dei singoli requisiti sopraelencati comporta l'immediata

revoca della qualifica di Socio del C.R.E.R. - Circolo Ricreativo Ente Regione.

Le date di apertura e di chiusura delle iscrizioni sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - Ordinamento e norme

1. - Assemblea Generale

Articolo 6

Sono organi sociali del C.R.E.R.- ENTI LOCALI:

- a. L'Assemblea generale dei soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente e i Vice-Presidenti, di cui uno vicario;
- d. Il Segretario;

Il Presidente, i Vice-Presidenti, il Consiglio Direttivo e il Segretario restano in carica per un periodo di anni cinque.

Articolo 7

L'Assemblea generale è costituita da tutti i Soci iscritti al C.R.E.R. – ENTI LOCALI. Essa è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e si riunisce ordinariamente entro il 31 marzo di ogni anno e, in via straordinaria, per deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno la decima parte dei Soci in regola con le iscrizioni. Essa è convocata per mezzo di avvisi affissi presso la sede sociale del C.R.E.R.- ENTI LOCALI e presso le sedi degli Enti accorpati al Circolo. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione degli argomenti posti in discussione. I soci che non possono intervenire hanno la facoltà di essere rappresentati tramite delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea elegge il Presidente della seduta e, in caso di votazioni, una commissione elettorale formata da tre scrutatori, che al suo interno nomina il presidente.

I Soci di maggiore età eleggono gli Organi direttivi dell'Associazione, approvano e propongono

modifiche allo Statuto, approvano i programmi e i bilanci preventivi e consuntivi.

Articolo 8

Spetta all'Assemblea Generale:

- a. procedere all'elezione del Presidente e dei due Vice-Presidenti e dei responsabili delle sezioni;
- b. approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Associazione;
- c. approvare le variazioni apportate allo Statuto sociale del C.R.E.R.- ENTI LOCALI;
- d. deliberare su quanto viene sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- e. adottare le deliberazioni per acquisti che comportino un costo superiore a euro 50.000,00;
- f. esaminare i ricorsi presentati da soci, oggetto di provvedimenti di espulsione comminati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9

Tanto l'Assemblea ordinaria che straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza della metà più uno dei soci regolarmente iscritti. La seconda convocazione dovrà essere fissata entro le 24 ore dalla prima convocazione e l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti e dei rappresentati.

Per modificare lo Statuto occorrono, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà sufficiente il voto della maggioranza dei presenti.

2. - Consiglio Direttivo

Articolo 10

Il C.R.E.R. – ENTI LOCALI è retto da un Consiglio Direttivo formato dal Presidente, dai due Vice-Presidenti (di cui uno vicario) e da due componenti in rappresentanza dei Comitati di Sezione. Esso dura in carica per anni cinque.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta sia convocato dal Presidente del Circolo Ricreativo oppure su domanda di almeno due dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate con un preavviso di almeno giorni cinque mediante nota scritta. In caso di assoluta urgenza per casi motivati dalla necessità il Consiglio Direttivo potrà essere convocato mediante avviso telefonico ai singoli componenti.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; le sue deliberazioni non sono valide se non intervengono almeno tre dei suoi componenti.

Articolo 13

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a. predisporre lo schema dei bilanci consuntivi e preventivi; il bilancio consuntivo dell'anno precedente dovrà essere approvato dal Consiglio entro la fine del mese di marzo di ogni anno; il bilancio preventivo per l'anno successivo dovrà essere approvato entro il 30 novembre;
- b. fissare il giorno di convocazione dell'Assemblea generale dei Soci;
- c. emanare i regolamenti interni per il funzionamento del Circolo;
- d. decidere l'ammontare delle quote associative annuali;
- e. adottare le deliberazioni che comportino un costo inferiore ad € 50.000,00 e che non impegnino il bilancio del Circolo oltre l'anno di scadenza del mandato;
- f. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci;
- g. procedere a tutto quanto concerne il buon funzionamento dell'Associazione;
- h. esaminare e proporre eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci del C.R.E.R.- ENTI LOCALI;

- i. predisporre il programma di massima dell'attività dell'Associazione da effettuarsi nel corso dell'anno sociale;
- j. nominare il Segretario;
- k. deliberare in merito alle Sezioni.

Articolo 14

Il Consigliere che senza valida giustificazione non interviene alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive sarà dichiarato decaduto dalla carica su proposta del Presidente del Circolo o dalla maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

3. - Presidente

Articolo 15

Il Presidente è il legale rappresentante del C.R.E.R.- ENTI LOCALI . Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma i verbali e i mandati di pagamento nonché tutta la corrispondenza che impegna ufficialmente e finanziariamente il Circolo. Attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne è responsabile di fronte a esso. Il Presidente controlla la contabilità unitamente al Segretario. Propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario dell'Associazione. Emanava i Regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice-Presidente vicario, o in subordine l'altro Vice-Presidente, assume le sue funzioni.

Articolo 17

Nel caso in cui l'Assemblea non riesca ad eleggere il nuovo Presidente, il Vice-Presidente Vicario indirà una nuova elezione entro ulteriori novanta giorni.

Nel caso in cui neppure in tale occasione l'Assemblea elegga il Presidente, il Vice-Presidente Vicario convocherà l'Assemblea straordinaria per la votazione dello scioglimento del Circolo il quale comunque porterà a termine l'anno finanziario.

4. - Vice-Presidenti

Articolo 18

I Vice-Presidenti, di cui uno vicario, rappresentano il Presidente per tutte le funzioni attribuite allo stesso in base alle norme del presente Statuto.

5. - Segretario

Articolo 19

Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo nomina il Segretario.

Il Segretario del C.R.E.R. – ENTI LOCALI è l'organo esecutivo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dei Comitati di Sezione; cura il libro dei soci; svolge le mansioni di segreteria; provvede al disbrigo della corrispondenza; redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo; tiene la contabilità congiuntamente al Presidente; può in assenza del Presidente e con sua delega scritta firmare gli assegni secondo quanto previsto dall' art. 38 del Codice Civile; provvede alla stesura dei bilanci preventivi e consuntivi unitamente al Presidente.

Articolo 20

Le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Consiglieri sono gratuite. È ammesso il rimborso delle spese preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie competenze, per necessità di rappresentanza o sostenute dai soci in attuazione dei programmi deliberati.

6. - Sezioni

Articolo 21

Il C.R.E.R. – ENTI LOCALI può articolarsi in Sezioni. I loro rappresentanti, eletti per cinque anni, nominano due componenti del Consiglio Direttivo. Le Sezioni possono essere istituite per il soddisfacimento di attività a carattere sportivo, ricreativo, culturale e turistico. Per la creazione di una nuova Sezione è necessaria la richiesta di almeno 25 soci che dovranno, se eletta, iscriversi alla stessa. La richiesta corredata dalle firme dei 25 proponenti deve essere indirizzata al Presidente del

C.R.E.R. – ENTI LOCALI. Essa sarà sottoposta all'attenzione del Consiglio Direttivo che delibererà in merito.

Le Sezioni sono rette da un responsabile che resterà in carica cinque anni. Il responsabile sceglierà, a sua discrezione, due collaboratori tra gli iscritti della sezione.

Articolo 22

Il Comitato eletto in una nuova Sezione rimane in carica fino al termine del mandato del Consiglio stesso.

I Presidenti di Sezione, immediatamente dopo la loro elezione, si riuniscono e nominano tra di loro due componenti che andranno a far parte del Consiglio Direttivo.

Per la creazione di nuove Sezioni saranno indette, dal Presidente del Circolo, sentito il parere del Consiglio Direttivo successivamente alla raccolta delle 25 firme previste, le elezioni per la costituzione della Sezione, in relazione all'effettivo interesse di creazione della stessa.

Articolo 23

Spetta al Comitato di Sezione:

- a. la gestione economico-amministrativa nell'ambito delle norme impartite dal Consiglio Direttivo del C.R.E.R.- ENTI LOCALI con apposito Regolamento;
- b. la predisposizione di un apposito programma sulle attività da svolgere nel corso dell'anno sociale;

Articolo 24

Il Comitato di Sezione è responsabile del patrimonio e dei fondi assegnati dal Consiglio Direttivo del C.R.E.R – ENTI LOCALI secondo quanto previsto dall'art. 38 del Codice Civile.

Articolo 25

I Comitati di Sezione vengono sciolti quando il Consiglio Direttivo ne verifichi il mancato funzionamento.

Articolo 26

In caso di accertate gravi irregolarità nella gestione, il Consiglio Direttivo può sciogliere il Comitato di Sezione, delegando un proprio rappresentante ad amministrare temporaneamente lo stesso indicendo, entro 90 giorni, le elezioni per il rinnovo.

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo emanerà un apposito Regolamento per il funzionamento dei Comitati di Sezione. Il Consiglio Direttivo stabilirà inoltre il contributo da assegnare annualmente agli stessi per lo svolgimento delle attività.

TITOLO V - Finanza e contabilità

Articolo 28

L'anno finanziario del C.R.E.R – ENTI LOCALI ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 29

Il patrimonio del Circolo è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà e comunque acquisiti.

Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non a quello per il quale il Circolo stesso è stato costituito.

Articolo 30

Le entrate del C.R.E.R – ENTI LOCALI sono così costituite:

- a. dalle quote sociali per l'iscrizione al Circolo e alle Sezioni che lo compongono;
- b. dai contributi provenienti dall'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta o da altri Enti o Associazioni;
- c. dai proventi delle varie attività sportive e ricreative nonché dalle gestioni accessorie organizzate dall'Associazione stessa;
- d. da interessi attivi;
- e. da donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia del Circolo.

Articolo 31

L'amministrazione del patrimonio e delle entrate è di competenza del Consiglio Direttivo. Tutti i pagamenti di importo superiore a 500,00 euro saranno effettuati con assegni bancari o circolari, con bonifici bancari o con sistemi di pagamento elettronici, dal Presidente o per sua delega dal Segretario del Circolo e dai rappresentanti dei Comitati di Sezione per quanto di competenza, previo accertamento della regolarità degli stessi e della relativa disponibilità di bilancio.

Articolo 32

Il Presidente del Circolo Ricreativo e il Consiglio Direttivo sono responsabili sulla base dei rispettivi poteri di firma della regolare gestione dello stesso.

TITOLO VI - Elezioni

Articolo 33

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali previste dal presente Statuto si svolgono ogni cinque anni. Possono partecipare alle elezioni ed essere eletti tutti i Soci maggiorenni appartenenti al C.R.E.R – ENTI LOCALI in regola con il versamento delle quote associative al trentesimo giorno antecedente alla data delle elezioni.

Articolo 34

Il Consiglio Direttivo uscente indice, entro novanta giorni dalla data di scadenza del mandato quinquennale, le elezioni fissandone il giorno, la sede e l'ora. Coloro che versano la quota associativa al Circolo nel corso dei trenta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni non hanno diritto di voto.

L'elenco generale dei soci aventi diritto al voto sarà pubblicato presso la sede del C.R.E.R.- ENTI LOCALI.

Articolo 35

Per lo svolgimento delle elezioni l'Assemblea Generale dei Soci del Circolo nominerà al suo interno una Commissione Elettorale, composta da tre soci non candidati i quali nominano il loro presidente.

I soci candidati possono assistere alle operazioni di scrutinio.

Terminata la consultazione elettorale, la stessa Commissione proclama gli eletti e redige apposito verbale delle operazioni di voto portando altresì a conoscenza dei risultati definitivi i soci interessati.

Articolo 36

La procedura e le modalità per l'espletamento delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali saranno stabilite nell'ambito del Regolamento di cui al successivo articolo 39.

TITOLO VII - Provvedimenti disciplinari

Articolo 37

I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai soci sono:

- a. la deplorazione, in caso di mancanze lievi;
- b. la sospensione, in caso di comportamenti lesivi della figura del Circolo o dei propri organi;
- c. l'espulsione, in caso di azioni od omissioni che ledano l'immagine morale del Circolo o che possano recare danno allo stesso e/o alle sue attività.

Tali provvedimenti sono adottati dal Consiglio Direttivo.

Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

TITOLO VIII - Scioglimento e norme transitorie e finali

Articolo 38

Lo scioglimento del C.R.E.R – ENTI LOCALI è disposto dall'Assemblea Generale dei Soci su richiesta di almeno i due terzi dei Soci stessi e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli

associati. La stessa maggioranza occorre per deliberare la devoluzione del patrimonio sociale.
L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento del C.R.E.R – ENTI LOCALI, per qualsiasi causa, i beni patrimoniali, al netto delle eventuali passività, saranno destinati ad altra associazione avente finalità analoghe o finalità di pubblica utilità individuata dal Consiglio Direttivo.

La scelta del Direttivo è ratificata dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti.

Articolo 39

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto stesso.

Articolo 40

Le dimissioni da Socio e dagli organi sociali del Circolo devono essere indirizzate in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale ha facoltà di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.

Articolo 41

Eventuali conflitti e controversie sono devoluti alla competenza di un collegio arbitrale.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN DATA 10 APRILE 2018

Aosta, 11 aprile 2018